

Newsletter n. 23 del 12 Settembre 2020

1. SICUREZZA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE - Emanata la legge che tutela gli operatori sanitari dalle aggressioni

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020, la **Legge 14 agosto 2020, n. 113**, recante "**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**".

La nuova legge n. 113/2020, in vigore dal prossimo 24 settembre, si compone di **10 articoli** e introduce un sistema complesso che dovrebbe consentire l'ampliamento delle **misure di prevenzione e di protezione a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie**, rafforzando la tutela penalistica.

In particolare il testo:

1) Individua l'**ambito di applicazione del provvedimento**, riguardante le professioni sanitarie e socio-sanitarie, contestualmente definite (art. 1).

Le "**Professioni sanitarie**" sono quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; mentre le "**Professioni socio-sanitarie**" sono quelle individuate dall'articolo 5 della medesima legge n. 3 del 2018.

Più in dettaglio, l'articolo 4 di tale legge elenca le **professioni sanitarie**: medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica, tecnici della riabilitazione e della prevenzione.

L'articolo 5 istituisce l'**area delle professioni socio-sanitarie**, "*al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale*", ricomprendendovi al suo interno i preesistenti **profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale**, i quali ultimi profili professionali continuano ad afferire agli Ordini di rispettiva appartenenza ove previsti.

L'articolo 6, che modifica l'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, prevede che l'**individuazione di nuove professioni sanitarie**, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'UE ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni ovvero (ancora) su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio Superiore di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 7, infine, disciplina la individuazione e l'istituzione delle **professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico**, mentre l'articolo 8 regola l'ordinamento delle professioni dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi.

2) Prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un **Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie**, composto per metà da donne, per monitorare: gli episodi di violenza commessi nell'esercizio delle funzioni; gli eventi sentinella che possano dar luogo ai suddetti fatti; l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza; la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza; corsi

di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e gestione di situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (art. 2).

3) Rimette al Ministro della salute la promozione di **iniziative di informazione** sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale (art. 3).

4) Interviene sull'art. 583-quater del Codice penale per prevedere che le **lesioni gravi o gravissime** procurate in danno di personale **esercente una professione sanitaria** o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero in danno di **chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso**, nell'esercizio o a causa di tali attività, siano punite con **pene aggravate** (per le lesioni gravi, reclusione da 4 a 10 anni, e per le lesioni gravissime, reclusione da 8 a 16 anni), in analogia con quanto previsto per le lesioni gravi e gravissime ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 4).

5) Inserisce, tra le **circostanze aggravanti** comuni del reato – che comportano un aumento di pena fino a un terzo - l'avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, **in danno degli esercenti le professioni sanitarie** o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni **ovvero** in danno di **chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso**, nell'esercizio o a causa di tali attività (art. 5);

Prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano **procedibili d'ufficio quando ricorre la nuova aggravante** (art. 6).

Prevede che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie prevedano nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire **specifici protocolli operativi** con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi (art. 7).

6) Istituisce la "**Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari**", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebra annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università della ricerca (art. 8);

7) Prevede - salvo che il fatto costituisca reato - la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 per chiunque tenga **condotte violente, ingiuriose, offensive**, ovvero moleste nei confronti di **personale esercente una professione sanitaria** o socio-sanitaria nonché nei confronti di **chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso** presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2. START-UP E PMI INNOVATIVE - Mancato deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti - Possibilità del ricorso al ravvedimento operoso - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la **circolare n. 1/V del 10 settembre 2020** recante chiarimenti circa il **mancato deposito** della attestazione di mantenimento dei **requisiti abilitanti** delle Start-up e delle PMI innovative.

In particolare il quesito posto dalle Camere di Commercio riguarda il comportamento che le stesse debbano seguire in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall'articolo 25, comma 16, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012 (per le Start-up) e dall'articolo 4, comma 7, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015 (per le PMI innovative).

Lo stesso Ministero ricorda che ha già avuto modo di evidenziare che la **dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio**, disposta dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. "*Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27 del 2020, dove si prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c. abbia inciso direttamente anche sulla normativa di settore.

Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, devono essere interpretate nel senso che **tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare, entro il 31 luglio 2020, la attestazione di mantenimento dei requisiti.**

Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei **commi 16 dell'articolo 25** del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per le start-up innovative) e **6 dell'articolo 4** del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (per le PMI innovative), comporta la **sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali**.

Tuttavia la normativa consente "**ordinariamente**" alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le **eventuali dirimenti**, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

Il Ministero ritiene, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, che "**eccezionalmente**" potrebbe essere invocato l'applicazione del principio del c.d. "**ravvedimento operoso**".

Tale istituto, come è noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, tempo in cui è ammesso il **deposito tardivo** della attestazione de quo.

Al fine di incentivare l'ecosistema delle startup e PMI innovative, il Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a inviare **una PEC di recall** a tutte le Start-up e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a **trasmettere tardivamente**, entro brevissimo termine, alle stesse, l'attestazione del mantenimento dei requisiti.

Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.

Da tener presente, avverte infine il Ministero, che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l'obbligato, i termini entro cui l'obbligo deve essere assolto e la natura dell'adempimento, **il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 2630 C.C. per aver omesso "*di eseguire nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

3. EMERGENZA COVID-19 - RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOSPESI - Indicazioni dall'INPS

Con il **messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020**, l'INPS affronta il tema della **ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi** a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle disposizioni dettate dai precedenti decreti (D.L. n. 18/2020; D.L. n. 34/2020), un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale, come di seguito riportata:

- per un **importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione**, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- per il **restante importo pari al rimanente 50% delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio l'INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, **la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.**

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Viene, inoltre, confermato che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell'intero importo **entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.**

Oltre al versamento degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre devono essere trasmesse le apposite istanze di sospensione.

L'Istituto fornisce istruzioni differenziate per le varie tipologie di aziende:

- 1) Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
- 2) Aziende agricole assuntrici di manodopera;
- 3) Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
- 4) Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3274/2020 clicca qui.](#)

4. SISMABONUS - Presentazione dell'asseverazione - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

In tema di "Sismabonus", conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione **devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.**

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 295 del 1° settembre 2020**, con cui ha specificato quando deve essere presentata l'asseverazione.

Ricorda l'Agenzia che l'art. 16, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013, ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (sismabonus), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

In particolare, il comma 1-*quater* del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al **decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58**, con il quale sono state dettate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il comma 3, dell'articolo 3, di tale decreto, **dopo la modifica apportata dal decreto n. 65 del 7 marzo 2017**, prevede che l'asseverazione debba essere allegata "*alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente [...] per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori*".

Lo stesso comma 3 dell'art. 3, nella precedente formulazione, menzionava solo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l'obbligo di deposito dell'asseverazione era previsto solo in riferimento a quest'ultima, senza citare l'ipotesi della presentazione di una richiesta di permesso di costruire.

Il successivo comma 5 del citato articolo 3 statuisce, espressamente, che: «*l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013*».

Come chiarito con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019 e n. 19/E dell' 8 luglio 2020, sulla base delle vigenti disposizioni, **un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 295/2020 clicca qui.](#)

5. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - Le regole per l'accesso al bonus - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), con l'articolo 125 ed al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un **credito d'imposta** in misura pari al **60 per cento** delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione** individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

La norma individua con precisione le **spese ammissibili all'agevolazione**. Trattasi di quelle sostenute per:

- a) *la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;*
- b) *l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;*
- c) *l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;*
- d) *l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;*
- e) *l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.*

Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono state stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento 10 luglio 2020, Prot. n. 259854/2020**, mentre i primi chiarimenti interpretativi sono stati forniti dalla stessa Agenzia con la **circolare n. 20/E del 10 luglio 2020** e successivamente, con la **circolare n. 25/E del 20 agosto 2020** (Punto 3.2.).

I chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, riguardano la **certificazione delle attività di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro che, nonostante i precedenti chiarimenti forniti dalla Amministrazione finanziaria, presentavano ancora dei punti oscuri.

A tale proposito, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti (Punto 3.2.1.).

Con riguardo ai "**protocolli di regolamentazione**", il documento di prassi chiarisce che è anzitutto necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell'allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi.

Ne consegue che saranno gli operatori della sanificazione a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus.

L'Agenzia si è anche soffermata sulla spettanza del credito d'imposta per le **spese di pulizia degli impianti di condizionamento**, distinguendo tra pulizia ordinaria, non ammessa al credito d'imposta, e **pulizia finalizzata ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo** il cui sostenimento, invece, consente di accedere all'agevolazione.

Il dubbio che ha portato alla formulazione del quesito cui è stata fornita risposta con il documento di prassi deriva dalla constatazione che nelle "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020*", in relazione alle diverse attività produttive è previsto che: "*Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria*".

Non è chiaro, quindi, se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese "*sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività*" il cui sostenimento dà origine al credito d'imposta.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, richiamata anche la precedente circolare n. 20/E del 2020, ritiene che l'**ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri** tra quelle di **sanificazione**, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, **diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri**, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle che rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta (Punto 3.2.2.).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del 10 luglio 2020 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 20/E/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 25/E/2020 clicca qui.](#)

6. BONUS MOBILITA' - Le domande dal prossimo 4 novembre

Al via il **bonus mobilità per l'acquisto di biciclette**, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility.

Dopo vari rinvii, è stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020, il **D.M. 14 agosto 2020** del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce le modalità attuative del contributo previsto dall'art. 229, comma 1, lettera a, D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), che costituisce il punto di riferimento per le domande per ottenere il buono.

Dal 60° giorno successivo alla pubblicazione, e cioè **dal 4 novembre 2020**, sarà infatti possibile inviare le richieste on line.

Le risorse totali attualmente a disposizione ammontano a **210 milioni di euro**. Con possibilità di un ulteriore stanziamento in legge di Bilancio in base all'andamento delle richieste.

Il buono mobilità è destinato ai **maggioresni** che hanno la **residenza** (e non il domicilio) nelle città capoluogo (di regione o di provincia), **nei comuni con più di 50.000 abitanti o nelle città metropolitane** per:

- **l'acquisto di biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita;**
- **l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 162/2019: monopattini, hoverboard e segway e monowheel;**
- **l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (car sharing).**

Si può richiedere per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Il buono potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio, **con un massimo di 500 euro**.

Il buono non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non rileverà ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Le domande per ottenere il buono potranno essere presentate **utilizzando una specifica applicazione web** che è in via di predisposizione e che sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, **a partire dal 4 novembre 2020**.

Per accedere all'applicazione è necessario **disporre delle** credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I buoni saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.

Per gli **acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020**, il buono si concretizza in un rimborso. La richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni successivi al 4 novembre 2020 (quindi **entro il 3 gennaio 2021**), allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino parlante o fattura, attestante l'acquisto.

Si dovranno, inoltre, fornire anche le coordinate IBAN su cui verrà accreditato il buono.

Per gli **acquisti che saranno effettuati dal 4 novembre prossimo**, invece, sarà generato un **voucher elettronico** di spesa dotato di codice identificativo, **da utilizzare presso i fornitori accreditati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento**.
In tal caso, dovrà essere richiesto un nuovo buono.

I **fornitori dei beni e dei servizi di mobilità interessati** ad aderire all'iniziativa dovranno **accreditarsi sull'applicazione web** che è in via di predisposizione, a cui si accede utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate.

La procedura di accreditamento sarà disponibile **a partire** dal prossimo 20 ottobre.

Ai fini della registrazione, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- *partita IVA;*
- *codice ATECO dell'attività svolta;*
- *denominazione;*
- *luoghi dove viene svolta l'attività;*
- *tipologia di servizi offerti e di beni venduti;*
- *qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di mobilità ammissibili.*

I soggetti accreditati saranno inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni. In caso di usi difforni del buono elettronico di spesa da quelli previsti, il soggetto sarà cancellato dall'elenco.

A seguito dell'accettazione del buono elettronico di spesa, verrà riconosciuto un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.

L'accredito dell'importo maturato il rimborso verrà disposto successivamente all'emissione di uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati.

Il saldo dell'importo maturato potrà essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7. INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITA' - Approvate dalle Regioni le Linee Guida

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 settembre 2020 ha approvato le Linee Guida per **l'introduzione della figura dell' "infermiere di famiglia e di comunità"**.

L'infermiere di famiglia potrà in sinergia con il medico di famiglia meglio integrare i servizi sanitari e fornire una prima risposta indispensabile per il corretto svolgimento delle cure.

Lo abbiamo visto in questa pandemia quanto fosse necessario coadiuvare il lavoro di tutti, fin dalle prime esigenze sanitarie.

Il DI Rilancio permette così di assumere quasi diecimila unità e di distribuirle a livello territoriale ai distretti. Gli anziani con malattie croniche sono coloro che maggiormente potranno usufruire dei servizi di questa nuova figura professionale.

Si opera in stretta sinergia con la medicina generale territoriale.

Le linee di indirizzo delle Regioni definiscono quindi il ruolo e i compiti, le competenze e la necessaria formazione, favorendo innanzitutto l'integrazione sanitaria e sociale dei servizi, delineando orientamenti organizzativi e formativi adattabili alle singole realtà regionali, al fine di garantire comportamenti omogenei sull'intero territorio nazionale.

«Si tratta di un'evoluzione importante nell'assistenza sul territorio: l'infermiere di famiglia potrà, in sinergia con il medico di famiglia, integrare meglio i servizi sanitari e fornire una prima risposta indispensabile per il corretto svolgimento delle cure», spiega all'Adnkronos Salute il presidente della Conferenza, Donato Toma.

Si tratta di una figura professionale **già presente in 3 Regioni italiane** (Piemonte, Toscana e Friuli Venezia Giulia) e che ora dovrà essere estesa a tutto il territorio italiano.

Saranno quasi 10mila le assunzioni dei nuovi infermieri di famiglia nella sanità entro il 2021, per le quali il Decreto Rilancio ha già previsto gli stanziamenti necessari. Dopo il reclutamento, saranno distribuiti a

livello territoriale nei distretti. Il rapporto con la popolazione residente è previsto entro il parametro massimo di 8 infermieri ogni 50mila abitanti.

Il nuovo documento prevede innanzitutto la **definizione dell'infermiere di famiglia** (detto anche **infermiere di comunità**) come «*professionista appositamente formato che opera rispondendo ai bisogni di salute della popolazione di uno specifico ambito territoriale e comunitario di riferimento e che si attiva per l'intercettazione precoce dei bisogni e la loro soluzione. garantisce una presenza continuativa e proattiva nell'area di riferimento, fornisce prestazioni dirette sulle persone assistite qualora necessarie e si attiva per facilitare e monitorare percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale in forte integrazione con le altre figure professionali del territorio*».

A livello organizzativo, è previsto l'inserimento dell'infermiere di famiglia nei **servizi o strutture sanitarie distrettuali**, dove agirà « in stretta sinergia con la Medicina Generale, il Servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei setting di riferimento».

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

8. TERZO SETTORE - Sancita intesa Stato-Regioni sul Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 settembre 2020 ha **sancito l'intesa sul Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)**.

Il nuovo Registro si sostituisce ai diversi registri previsti dalla vecchia disciplina e permette anche l'iscrizione nel registro stesso di enti che prima non erano tenuti ad alcuna iscrizione.

Il decreto - sottolinea una nota della Conferenza delle Regioni - disciplina:

- a) *le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformità di trattamento degli Enti del Terzo Settore sull'intero territorio nazionale;*
- b) *le modalità di deposito degli atti;*
- c) *le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;*
- d) *le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro Unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.*

L'unica condizione posta dalle Regioni riguarda la richiesta di un impegno del Governo ad **andare incontro alle esigenze della Provincia autonoma di Bolzano** per un coinvolgimento dell'ente nella tenuta del registro con l'obiettivo di garantire fattivamente il bilinguismo sul territorio.

La richiesta è contenuta in un documento che è stato consegnato al Governo e che si riporta di seguito:

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa a condizione che nel testo della stessa, sia espresso l'impegno da parte del Governo "a individuare le modalità operative che possano consentire alla Provincia Autonoma di Bolzano, in ragione della sua maggiore autonomia e dell'esigenza di garantire fattivamente il bilinguismo sul territorio, di rendersi parte attiva della tenuta del Registro unico nazionale del Terzo settore".

9. CONTRATTI PUBBLICI - Le nuove linee guida dell'ANAC per la gestione del Casellario informatico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020, la **delibera 29 luglio 2020, n. 721 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** in materia di **contratti pubblici**, recante il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020.

Il regolamento – **in vigore dall' 11 settembre 2020** - disciplina in particolare:

- la trasmissione del già delineato flusso informativo;
- l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute;
- la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni;
- le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile;

- la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario;
- le modalità per la loro cancellazione.

Il Casellario è articolato in **tre sezioni** distinte in base al **livello di accessibilità** («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi. Nello specifico:

- **la Sezione A: area pubblica** è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. (società organismi di attestazione) alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.;
- **la Sezione «B»** è ad accesso riservato alle stazioni appaltanti e alle S.O.A. e agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica;
- **la Sezione «C»** è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli operatori economici nonché all'implementazione del sistema del rating di impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - Pubblicato il decreto direttoriale che detta le modalità attuative dei contributi ai Comuni interessati

Con **decreto direttoriale 1° settembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020, la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità attuative dei contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a **investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile**, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 14-bis del Decreto rilancio.

Ricordiamo, infatti, che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 30, comma 14-bis prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati nell'Allegato 1 del presente decreto alcune tipologie di intervento ammissibile.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera.

Con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020** è già stato assegnato a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, un **contributo pari a euro 19.329,89** per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le disposizioni operative per l'attuazione della misura fornite con un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.

Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione, salvo quanto stabilito all'articolo 4 del decreto.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto e dei suoi tre allegati clicca qui.](#)

11. SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI - Con tre anni di ritardo emanato il decreto attuativo della L. n. 158 del 2017

Il 17 novembre 2017 è entrata in vigore la **Legge n. 158 del 6 ottobre 2017** per la valorizzazione dei Comuni con meno di 5000 abitanti che prevedeva un Piano Nazionale da 100 milioni di euro in sette anni (dal 2017 al 2023).

Successivamente, la **Legge n. 205 del 27 dicembre 2017** (Legge di Bilancio 2018) ha incrementato di 60 milioni di euro il Fondo portando il plafond complessivo a 160 milioni di euro.

Tuttavia, non sono mai stati emanati i decreti attuativi che avrebbero permesso di avviare le opere di manutenzione dei territori. Per questo i Sindaci hanno più volte chiesto al Governo di accelerati i tempi relativi all'emanazione dei decreti attuativi.

A tre anni di distanza, è arrivato il primo decreto attuativo. Il Ministero dell'Interno ha, infatti, pubblicato il **D.M. 10 agosto 2020** che fissa le **tipologie di piccoli Comuni che possono beneficiare di finanziamenti e i parametri per l'assegnazione dei 160 milioni di euro del Fondo nazionale con orizzonte temporale fino al 2023**.

Il Decreto specifica l'elenco dei parametri per ciascuna delle tipologie previste.

In particolare, potranno accedere alle risorse **12 tipologie di Comuni**; tra questi ci sono quelli caratterizzati da arretratezza economica, fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento della popolazione residente, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri.

Ricordiamo che la Legge piccoli Comuni introduce delle semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi; prevede, inoltre, l'avvio di opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori.

Grazie alle risorse messe a disposizione, i piccoli Comuni potranno anche acquisire case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo.

Infine, la Legge istituisce misure per favorire la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 10 agosto 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 158/2017 clicca qui.](#)

12. PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicati i primi tre decreti su rifiuti di imballaggio, pile e accumulatori, RAEE e veicoli fuori uso

Tra il 26 e il 27 settembre prossimi entrano in vigore tre dei quattro previsti nuovi decreti legislativi che ridisegnano le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE 2018/849, 2018/851 e 2018/852, note come "**Pacchetto economia circolare**".

Si tratta dei:

1) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio**. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11 settembre 2020). In vigore dal 26 settembre 2020.

2) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118: Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai **rifiuti di pile e accumulatori** e 2012/19/UE sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020). In vigore dal 27 settembre 2020.

3) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119: Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai **veicoli fuori uso**. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020). In vigore dal 27 settembre 2020.

Il D.Lgs. n. 116/2020 modifica direttamente la parte IV del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) dedicata alle **norme generali su rifiuti ed imballaggi**, introducendo rilevanti novità tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (cd. "EPR"), la spinta sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, la creazione di nuove filiere virtuose per il recupero di particolari residui (tra cui quelli da costruzioni e demolizioni, gli organici ed i tessili).

Il D.Lgs. n. 118/2020 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di **pile e al** decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sui **RAEE**.

Mentre il D.Lgs. n. 119/2020 apporta modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 sui **veicoli fuori uso**.

Si rimane in attesa della pubblicazione dell'ultimo dei quattro decreti legislativi licenziati lo scorso agosto in adeguamento all'Ordinamento comunitario, che apporterà modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 20023, n. 36 **sulle disariche**, con una ulteriore stretta al ricorso a tale forma di smaltimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 116/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 118/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 119/2020 clicca qui.](#)

13. COMMERCIALISTI - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC ALL'ORDINE - Le indicazioni del CNDCEC

Con l'**informativa n. 98 del 31 agosto 2020** il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) recepisce le novità del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") in merito alla **mancata comunicazione dell'indirizzo PEC** all'Ordine.

L'art. 37 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora "domicilio digitale"), obbligo stabilito dall'art. 16 del D.L. n. 185/2008.

Nello specifico, è stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo PEC ("domicilio digitale") all'Ordine di appartenenza sia soggetto a **diffida** ad adempiere all'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l'iscritto venga **sospeso** fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Pertanto il CNDCEC **ha invitato gli Ordini a formulare apposita diffida** ad adempiere all'obbligo in commento agli iscritti che non abbiano effettuato la comunicazione, informandoli altresì che, in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell'Ordine provvederà alla **segnalazione dell'inadempimento al Consiglio di Disciplina** al fine dell'apertura del procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione della **sospensione** fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal D.L. n. 76/2020 in vigore dal 16 luglio.

La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell'elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero vigilante.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 98/2020 clicca qui.](#)

14. PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI - Gli utili derivanti non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi

Tenendo conto, da una parte, che la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi **la totalità dei redditi d'impresa** e, dall'altra, che il testo unico delle imposte sui redditi include gli utili derivanti dalla mera partecipazione alle società di capitali tra i redditi di capitale, se ne ricava che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

Così si è espressa la **Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18594/2020, depositata il 7 settembre 2020.**

La Cassazione, facendo riferimento a quanto deciso nella precedente **sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019**, ricorda che l'art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «*A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono*» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini

IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della L. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva. Al fine, poi, di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre **fare riferimento alle norme fiscali**, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i **redditi d'impresa** rispetto ai **redditi di capitale**: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

Ora, poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la **totalità dei redditi d'impresa** così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, **senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.**

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 18594/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 21540/2019 clicca qui.](#)

15. ETICHETTE ENERGETICHE - Da marzo 2021 si cambia - Torna la scala dalla A alla G - Eliminati i segni "+"

La Commissione Europea ha stabilito che **da marzo 2021 si useranno nuove etichette energetiche** - con l'indicazione delle classi dalla A alla G - per indicare il livello di consumi degli elettrodomestici.

Le norme dell'UE sull'etichettatura energetica si applicano agli apparecchi e qualsiasi altro prodotto che durante l'uso possa avere un impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e di altre potenziali risorse, vale a dire ai **prodotti connessi all'energia**. **Non si applicano** ai prodotti di seconda mano o ai mezzi di trasporto per persone o merci.

La Commissione europea, a marzo 2019 ha adottato il formato e l'aspetto definitivo delle nuove etichette di efficienza energetica per **sei gruppi di prodotti: lavastoviglie; lavatrici e lavasciuga biancheria; frigoriferi** (compresi i frigoriferi cantina); **lampade; display elettronici** (compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali); **frigoriferi commerciali** nei negozi e con funzione di vendita diretta, categoria che sinora non aveva alcuna etichetta energetica.

Per lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e display elettronici si partirà 1° marzo 2021 e per le lampade dal 1° settembre 2021.

Le vecchie etichette verranno sostituite dopo un breve periodo di transizione di 2 settimane.

Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica dell'UE è stato aggiornato e adottato tre anni fa con il **Regolamento (UE) 2017/1369 del 4 luglio 2017**, che ha abrogato la direttiva 2010/30/UE.

Con il nuovo regolamento verrà reintrodotta una classificazione più semplice, che **utilizza solo le lettere dalla A alla G** (saranno quindi eliminate le A+++).

L'aggiornamento porterà anche a una migliore differenziazione tra i prodotti che, sotto l'attuale classificazione dell'etichetta, appaiono tutti nelle stesse categorie principali.

Il principio ispiratore è dunque quello che la categoria A sarà inizialmente vuota e le categorie B e C scarsamente popolate, per aprire la strada allo sviluppo di nuovi prodotti più efficienti dal punto di vista energetico.

Ad esempio, un frigorifero che attualmente ha l'etichetta A +++ potrebbe diventare una categoria C, anche se il frigorifero ha la stessa efficienza energetica di prima, o che una lavastoviglie A ++ potrebbe diventare una categoria E.

Una novità importante: l'etichetta energetica rimarrà linguisticamente neutra e **scansionando un codice QR** nell'angolo in alto a destra, i consumatori avranno accesso a informazioni più dettagliate sul prodotto nel **Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica**, chiamato **EPREL**.

Ricordiamo che **dal 1° gennaio 2019** i fabbricanti, gli importatori e i rappresentanti autorizzati devono registrare tutti i prodotti (che richiedono un'etichetta energetica) nella **banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica** (EPREL) prima di poter essere venduti sul mercato dell'UE.

Il database EPREL aiuterà le autorità nazionali di vigilanza del mercato a verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti in materia di efficienza energetica e che le informazioni sull'etichetta siano corrette.

LINK:

[Per consultare la nota ufficiale della Commissione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 1369/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'ENEA clicca qui.](#)

16. IT-Alert - AL VIA DAL 1° OTTOBRE 2020 IL NUOVO SISTEMA NAZIONALE DI ALLARME PUBBLICO

I **sistemi di allarme pubblico** sono essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Esistono già da tempo in nazioni come gli Stati Uniti, dove vengono utilizzati per avvisare di inondazioni, incendi, o altre calamità, di rapimenti di minori, di potenziali attacchi nucleari, e di altro ancora come vedremo dopo.

In Europa, a partire dal dicembre 2018, la **direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018**, impone a tutti gli stati membri dell'UE di dotarsi entro il 21 giugno 2022 di un sistema efficace di allarme pubblico basato sulla telefonia (art. 110).

In Italia **IT-alert** è il nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta dei cittadini in fase di realizzazione da parte del **Dipartimento della Protezione Civile**.

Il "**servizio IT-alert**" – come definito all'art. 1, comma 1, lett. 22-*quinquies* del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) – è un "*sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione*".

Le modalità e i criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert sono stati definiti con il D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020.

Il Servizio IT-Alert **entrerà in servizio "sperimentale" il 1° ottobre 2020**.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

17. GDPR - Il Garante Privacy stabilisce i requisiti aggiuntivi per l'accreditamento degli organismi di certificazione

Assenza di conflitti di interesse, adeguata formazione delle risorse umane, gestione ottimale dei reclami, verifiche periodiche sui servizi e sui prodotti certificati.

Questi alcuni dei requisiti fissati dal Garante per la protezione dei dati personali per l'accreditamento degli organismi di certificazione che potranno attestare il rispetto delle norme del Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) da parte di imprese ed enti che trattano dati personali per fornire specifici prodotti o servizi.

Mediante **comunicato stampa del 4 settembre 2020**, il Garante per la protezione dei dati personali, in vista dell'**accreditamento degli organismi di certificazione** che potranno attestare il rispetto delle norme contenute nel GDPR da parte di imprese ed enti che trattano i dati personali allo scopo di fornire prodotti o servizi specifici, ha fissato quelli che sono i **requisiti aggiuntivi per l'accreditamento**.

Il Regolamento europeo prevede che il rilascio di certificazioni in materia di protezione dati sia effettuato da organismi accreditati a svolgere tali funzioni. In Italia, il legislatore ha affidato il compito dell'accreditamento ad Accredia.

L'accreditamento deve avvenire sulla base dei requisiti contenuti nella norma tecnica internazionale EN-ISO/IEC 17065:2012 e di ulteriori requisiti "aggiuntivi" stabiliti dalle Autorità privacy nazionali, sulla base di un modello comune definito dal **Comitato europeo per la protezione di dati (EDPB)**.

Il provvedimento del Garante è stato adottato a seguito del parere favorevole rilasciato dall'EDPB e chiarisce che gli organismi certificatori devono soddisfare **criteri di onorabilità, indipendenza ed imparzialità**, oltre alla necessità che **non sussistano conflitti di interesse con i soggetti che desiderano certificarsi**.

Questi ultimi, inoltre, dovranno dotarsi di personale qualificato ed aggiornato in modo costante, dovranno adottare dei processi gestionali in merito ad eventuali reclami e porre in essere procedure periodiche di sorveglianza su prodotti, processi e servizi certificati.

Altri **requisiti specifici** individuati dal Garante vertono sugli **accordi di certificazione** definiti dagli organismi di certificazione con i propri clienti, i quali dovranno (per esempio) contenere clausole atte ad assicurare trasparenza sull'attività svolta dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati.

Infine, il Garante Privacy sottolinea che **la certificazione è uno strumento importante di responsabilizzazione**, in quanto attesta l'impegno dell'impresa o dell'ente che la ottengono a rispettare il GDPR, contribuendo, allo stesso tempo, ad aumentare la **fiducia** degli utenti circa la gestione dei propri dati personali.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa e del relativo provvedimento clicca qui.](#)

18. GREEN DEAL EUROPEO - La Commissione prepara nuove iniziative per promuovere il settore dell'agricoltura biologica

La Commissione europea ha avviato, in data 4 settembre 2020, una **consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica**.

Questo settore svolgerà un ruolo importante nel conseguimento dell'ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e in quella sulla biodiversità.

Per la Commissione è prioritario assicurare che il settore dell'agricoltura biologica **disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per raggiungere l'obiettivo del 25 % di terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica**.

Sebbene il nuovo regolamento sulla produzione biologica costituisca una solida base, è necessario che anche il diritto derivato ancora da adottare sia altrettanto resiliente.

Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei paesi terzi e di altri portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto di **posticipare di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di agricoltura biologica**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

19. DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE - Una applicazione per smartphone che mette in contatto clienti e tassisti costituisce un servizio della società dell'informazione

Con un **comunicato stampa del 10 settembre 2020**, la **Corte di giustizia dell'Unione Europea** ha reso note le **conclusioni dell'Avvocato Generale** sulla questione che ha visto coinvolta una società di Bucarest, quale gestore di un'**applicazione per smartphone** che mette in collegamento diretto gli utenti di **servizi di taxi** con i tassisti.

In particolare, alla società era stata inflitta un'ammenda per aver violato la normativa che aveva esteso la portata dell'obbligo di chiedere un'autorizzazione per l'attività di dispatching anche ai gestori di applicazioni informatiche.

A tal proposito, il Tribunale di Bucarest aveva chiesto alla Corte di giustizia se un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un'applicazione elettronica, clienti e tassisti potesse costituire un servizio della società dell'informazione.

Ebbene, l'**Avvocato Generale Szpunar** ha concluso che il servizio proposto dalla società in questione corrisponde alla definizione di **servizio della società dell'informazione** di cui alla direttiva sul commercio elettronico, in quanto si tratta di un servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

L'Avvocato Generale afferma anche che «*la direttiva sul commercio elettronico non osta all'applicazione, nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell'informazione, di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori di servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell'informazione*» e, infine, che «*la direttiva 2006/123 osta all'applicazione di un*

siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest'ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tale testo normativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa n. 102/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) MINISTERO DEL LAVORO - Accesso ai servizi per il lavoro solo con SPID

Dal **15 novembre 2020**, l'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro avverrà **esclusivamente tramite SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Lo ha reso noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con **circolare del 1° settembre 2020, Prot. 0002721**.

A partire da tale data non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando gli altri strumenti di autenticazione (user ID e password e PIN Inps) e **non sarà quindi più necessaria la registrazione al portale Cliclavoro**.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza infatti un proprio sistema di accreditamento delle credenziali di accesso ai servizi on line e telematici, costituito da una user ID e password che consente a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati.

A partire dal 15 novembre 2020 l'accesso a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà essere effettuato esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

2) MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fondo di garanzia 2020

Il contributo che gli aderenti devono versare al **Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020**, è fissato nella misura dello **0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2019**.

I versamenti devono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2020**.

Nel medesimo termine i mediatori dovranno trasmettere al Fondo una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2019.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto del 7 agosto 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) TAX CREDIT SULLE COMMISSIONI - Istituito il codice tributo 6916

Con **risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 6916**, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **tax credit sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici**.

L'art. 22, D.L. n. 124/2019 (convertito dalla L. n. 157/2019) ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un **credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante** carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Lo stesso credito d'imposta spetta altresì **per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

In particolare, il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano **di ammontare non superiore a 400.000,00 euro**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per tale motivo, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in oggetto, la risoluzione n. 48/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

- **6916** - *Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.*

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 48/E/2020 clicca qui.](#)

4) SUPERBONUS 110% - Interventi realizzati su "villetta a schiera" – Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Anche la **villetta a schiera** può essere considerata come un'unità immobiliare sui cui poter effettuare gli interventi edilizi usufruendo del **Superbonus 110%** a patto che si rispettino le seguenti due condizioni:

- 1. indipendenza funzionale dell'unità immobiliare;**
- 2. accesso autonomo dall'esterno.**

E' quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella **risposta all'interpello n. 328 del 9 settembre 2020.**

Una unità immobiliare – precisa l'Agenzia - può ritenersi «**funzionalmente indipendente**» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, inoltre, di un «**accesso autonomo dall'esterno**», presuppone, ad esempio, che «*l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva*».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, **vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno»**, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta ad interpello n. 328/2020 clicca qui.](#)

5) ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA LA SUA APP

L'informazione sulla Corte costituzionale si arricchisce di un nuovo canale di comunicazione. A decorrere dal 9 settembre 2020, sugli store e sul sito, l'App Corte costituzionale, per essere aggiornati direttamente e in tempo reale su ogni attività della Consulta

Lo ha reso noto la stessa Corte Costituzionale con un comunicato del 9 settembre 2020.

Grazie all'App sarà possibile ricevere sul proprio smartphone o tablet le notifiche sulle ultime pronunce e sulle anticipazioni mediante comunicati stampa.

Le notifiche, fa sapere la Corte, possono essere personalizzate dalle impostazioni dell'applicazione, così da ricevere soltanto le notizie che interessano e condividerne i contenuti sui principali Social Network.

LINK:

[Per accedere al comunicato e procedere allo scarico dell'App clicca qui.](#)

6) BONUS PUBBLICITA' - Pubblicate nuove FAQ

Il **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato **nuove FAQ sul bonus pubblicità.**

Le risposte di carattere fiscale sono state date in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e riguardano in particolare le novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l'anno 2020.

Tra queste la modalità di calcolo in quanto il credito di imposta, esclusivamente per il 2020, deve essere calcolato nella misura unica del 50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati e la possibilità di presentare le «comunicazioni per l'accesso» dal 1° al 30 settembre 2020.

LINK:

[Per consultare le nuove FAQ clicca qui.](#)

7) PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Le modifiche al quadro normativo - Circolare Assonime

Assonime ha pubblicato la **circolare n. 23/2020** dal titolo «**Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844**», con cui illustra le modifiche del quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici introdotte dalla direttiva (UE) 2018/844 e dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, con cui la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento.

Le nuove disposizioni hanno introdotto alcune novità di rilievo volte, da un lato, a dare un forte impulso alle ristrutturazioni e alla modernizzazione degli edifici, anche mediante l'uso delle tecnologie digitali e il collegamento con la mobilità sostenibile, e, dall'altro, a incentivare gli investimenti pubblici e privati necessari.

L'obiettivo di lungo termine è di ottenere un parco immobiliare completamente decarbonizzato entro il 2050.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) SUPERBONUS - Spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche

Il superbonus si applica anche alle **spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche**, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 325 del 9 settembre 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 325/2020 clicca qui.](#)

9) SUPERBONUS - L'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio

Il superbonus 110% non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 329 del 10 settembre 2020**.

Infatti, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai "condomini" e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio** secondo la disciplina civilistica prevista.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 329/2020 clicca qui.](#)

10) IMPOSTA DI BOLLO - Modalità di pagamento dall'estero per partecipazioni a gare

Se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare **tramite bonifico** utilizzando il codice IBAN, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale o in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 332 del 10 settembre 2020**, con cui ha chiarito la **modalità di pagamento dell'imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare**.

Si ricorda che relativamente alle modalità dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate esiste una sezione dove è specificato che *"I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (...) secondo le indicazioni riportate"*.

In una tabella di detta sezione è presente una **lista contenente i codici IBAN** da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 332/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i codici IBAN da utilizzare per i bonifici clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1 al 12 settembre 2020)**

1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 11 giugno 2020, n. 108: Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 14 agosto 2020: Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 7 agosto 2020: Determinazione del contributo che gli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020, devono versare al medesimo Fondo. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110: Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 7 settembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto-Legge 8 settembre 2020, n. 111: Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) Ministero della Giustizia - Decreto 24 giugno 2020, n. 112: Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 luglio 2020: Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare. (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Legge 14 agosto 2020, n. 113: Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

10) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 29 luglio 2020: Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020. (Delibera n. 721/2020). (Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118: Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119: Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 1 settembre 2020: Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 1 al 12 settembre 2020)**

1) Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 288 del 3 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2020/1253 della Consiglio del 4 settembre 2020 che proroga ulteriormente la deroga temporanea al regolamento interno del Consiglio introdotta dalla decisione (UE) 2020/430 e prorogata dalle decisioni (UE) 2020/556, (UE) 2020/702 e (UE) 2020/970, alla luce delle difficoltà di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19 nell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 294 del 8 settembre 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)